

L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI GENITORIALI NELLA
CRISI FAMILIARE TRA EFFETTIVITÀ DELLA TUTELA E
PROPORZIONALITÀ DELLA SANZIONE

*THE ENFORCEMENT OF PARENTAL OBLIGATIONS IN FAMILY
CRISIS BETWEEN EFFECTIVENESS OF PROTECTION AND
PROPORTIONALITY OF THE PENALTY*

Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 17 bis, diciembre 2022, ISSN: 2386-4567, pp 2092-2113



Francesco
DISALVO

ARTÍCULO RECIBIDO: 14 de octubre de 2022

ARTÍCULO APROBADO: 5 de diciembre de 2022

RESUMEN: Il presente saggio si propone di indagare la fisionomia dell'art. 709-ter c.p.c., analizzando, altresì, ambito applicativo, natura giuridica delle misure risarcitorie dallo stesso contemplate, nonché cumulabilità del rimedio con ulteriori tecniche di enforcement. Lo studio riporta, altresì, le più recenti modifiche che hanno investito i provvedimenti di affidamento della prole e i relativi strumenti di adempimento coattivo alle statuizioni giudiziali.

PALABRAS CLAVE: Misure di coercizione indiretta; effettività della tutela; giusto rimedio.

ABSTRACT: *The latest case law has enhanced the intake given to the family and acknowledged the divorce allowance, also in case of new cohabitation, giving importance to its compensatory function and independent relevance. In light of this, it has to be verified the possible impact of the compensatory needs in family dynamics: the main question is if article 5 c. 10 of L. 898/1970 could be interpreted in a evolutive way even if the former partner get married again. The methodological perspective is the historic facts, so called ordinamento del caso concreto (specific cases), which takes into account the family experience between self-responsibility and solidarity.*

KEY WORDS: *Indirect coercion measures; effectiveness of protection; fair remedy.*

SUMARIO.- I. CRISI FAMILIARE E ADEMPIMENTO DEI DOVERI PARENTALI: L'ART. 709-TER C.P.C.- II. NATURA E FINALITÀ DEGLI STRUMENTI RIMEDIALI DI CUI ALL'ART. 709-TER, COMMA 2, C.P.C.- III. RIFORMA DEL PROCESSO DELLA FAMIGLIA E CUMULO TRA TECNICHE COERCITIVE INDIRETTE.- IV. RISARCIMENTO PUNITIVO E PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ DELLA SANZIONE.

I. CRISI FAMILIARE E ADEMPIMENTO DEI DOVERI PARENTALI: L'ART. 709-TER C.P.C.

La crisi dei rapporti di famiglia, intesa quale profilo patologico delle relazioni di coppia¹, è in grado di innescare specifiche esigenze di tutela nei confronti dei membri della compagine familiare. Quest'ultimi, invero, a causa dell'inadeguatezza dagli strumenti offerti dal processo civile, hanno spesso visto frustrata l'attuazione dei propri diritti e interessi, specialmente in relazione ai provvedimenti attinenti alla sfera dei minori².

Una decisa svolta in materia si è avuta con l'entrata in vigore della legge sull'affidamento condiviso³, la quale ha agito sul piano dell'effettività della tutela giurisdizionale⁴ apprestata alle situazioni giuridiche facenti capo alla prole, incrementando significativamente l'esecuzione delle statuizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale e alle modalità di affidamento dei minori⁵.

Tale ambizioso progetto è stato perseguito mediante l'introduzione nell'ordinamento nazionale dell'art. 709-ter c.p.c.⁶, disposizione sulla quale la

1 Per uno specifico approfondimento in materia si veda AA.VV.: "La crisi delle relazioni familiari. Scioglimento del vincolo e cessazione della convivenza", in *Famiglia*, (a cura di A. FASANO-A. FIGONE), Milano, 2019, p. I ss.; LUPOI, M.A.: "Le tutele legali nelle crisi di famiglia", *I trattati operativi*, Roma, 2018.

2 Sul punto cfr. SESTA, M.: "Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio", in *Codice della famiglia*, I, Milano, 2007, p. 483 ss.

3 Il riferimento è alla legge 8 febbraio 2006 n. 54, rubricata "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli" ed entrata in vigore il 16 marzo 2006. Tale normativa ha inteso modificare le disposizioni sostanziali, nonché talune previsioni processuali, applicabili ai procedimenti di separazione, trasformando l'affidamento congiunto da eccezione a regola, sotto la dicitura di «affido condiviso». Così facendo, il legislatore ha proceduto alla positivizzazione del diritto della prole a mantenere rapporti significativi e stabili con entrambi i genitori.

4 PROTO PISANI, A.: "L'effettività dei mezzi di tutela giurisdizionale con particolare riferimento all'attuazione della sentenza di condanna", *Riv. dir. proc.*, 1975, p. 620 ss.; Id.: "Appunti sulla tutela di condanna", *Riv. trim. proc. civ.*, 1978, p. 1165 ss.

5 Per i primi commenti sulla legge in questione cfr. AA.VV.: *L'affidamento condiviso* (a cura di S. PATTI-L. ROSSI CARLEO), Milano, 2006; ARCERI, A.: *L'affidamento condiviso*, Milano, 2007; DANOVI, F.: "L'affidamento condiviso: le tutele processuali", *Dir. fam.*, 2007, p. 1921 ss.; BASINI, G.F.: "I provvedimenti relativi alla prole", in BONILINI, G.-TOMMASEO, F.: "Lo scioglimento del matrimonio", in *Il Codice Civile. Commentario*, fondato da P. Schlesinger, diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2010, p. 765 ss.

6 Per un'ampia disamina sulla tutela apprestata ex art. 709-ter c.p.c., cfr. TOMMASEO, F.: "Le nuove norme sull'affidamento condiviso: b) profili processuali", *Fam. dir.*, 2006, p. 401 ss.; Id.: "Applicazioni giurisprudenziali

• **Francesco Disalvo**

Dottorando di Ricerca in Mediterranean Studies. History, Law & Economics, Dipartimento di Giurisprudenza. LUMSA, Palermo (Italia). E-mail: f.disalvo@lumsa.it

dottrina si è sin da subito espressa in maniera critica a causa della collocazione della norma, nonché della sua non agevole lettura.

Con riguardo al primo profilo, è noto come la disposizione in esame, pur formalmente inserita all'interno del capo del codice di procedura civile dedicato alla separazione personale dei coniugi, presenti una portata applicativa decisamente più ampia. Difatti, in virtù di quanto sancito dall'art. 4, comma 2, della legge n. 54 del 2006, tale disciplina deve intendersi estesa anche alle ipotesi di «scioglimento o di nullità del matrimonio»⁷, nonché «ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati»⁸.

In altri termini, le disposizioni previste in materia di separazione – siccome introdotte dalla legge sull'affidamento condiviso – troveranno applicazione in tutti quei casi nei quali la crisi familiare sarà di una portata tale da investire i rapporti tra i genitori e i figli minori⁹, sia che ci si riferisca alla famiglia legittima (dove la patologia del rapporto potrà essere innescata, oltre che dalla separazione e dal divorzio, anche dalla nullità del matrimonio) sia alla famiglia di fatto (dove la crisi deriva dalla cessazione della convivenza ed è in grado di legittimare l'intervento giudiziale per l'affidamento dei figli¹⁰). Tale scelta legislativa, la quale si poneva in perfetta continuità metodologica con quanto originariamente previsto in materia di affidamento della prole, appare oggi non più esattamente coordinata con il nuovo art. 317 c.c. Difatti, mentre prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, il secondo comma della predetta disposizione prevedeva che l'esercizio della «potestà» genitoriale, in caso di divorzio o di annullamento del matrimonio, venisse regolato dall'art. 155 c.c., con la riforma della filiazione, invece, l'esercizio

di una norma controversa: ancora sull'art. 709-ter c.p.c.", *ivi*, 2010, p. 706 ss.; *Id.*: "L'adempimento dei doveri parentali e le misure a tutela dell'affidamento: l'art. 709-ter c.p.c.", *ivi*, p. 1057 ss.; VULLO, E.: "Commento all'art. 709-ter c.p.c.", in AA.VV.: *Codice di procedura civile commentato* (a cura di P. CONSOLO- F.P. LUISO), Milano, 2007, p. 5291 ss.; *Id.*: "Procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone", in *Commentario del codice di procedura civile* (a cura di S. CHIARLONI), I, Bologna, 2011, p. 295 ss.; AMRAM, D.: "L'attuazione degli obblighi genitoriali nella crisi familiare: l'art. 709-ter c.p.c. al vaglio della giurisprudenza e della dialettica 'sanzione-mediazione'", *Fam. pers. e succ.*, 2011, p. 533 ss.

- 7 Sul punto cfr. DANOVÌ, F.: "Le misure sanzionatorie a tutela dell'affidamento (art. 709-ter c.p.c.)", *Riv. dir. proc.*, 2008, p. 603 ss.; *Id.*: "Gli illeciti endofamiliari: verso un cambiamento della disciplina processuale?", *Dir. fam. pers.*, 2014, I, p. 300 ss.
- 8 Tali procedimenti rientrano nella competenza del tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore ha la dimora abituale. Sul punto, Cass. Sez. un., 9 dicembre 2008 n. 28875, *Fam. dir.*, 2009, p. 701; Cass. 31 gennaio 2006 n. 2171, *Dir. giust.*, 2006, p. 20. In dottrina cfr., DE ANGELIS, L.: "La competenza per territorio nei procedimenti civili innanzi al tribunale per i minorenni", *Giur. it.*, 1986, IV, c. 230 ss.
- 9 Il riferimento alla prole minorenni delimita la portata dell'art. 709-ter c.p.c. il quale, pertanto, non potrà trovare applicazione lì dove non vi siano figli ovvero gli stessi siano maggiorenni non portatori di *handicap* (così FINOCCHIARO, G.: "Commento all'art. 709-ter c.p.c.", in *Codice di procedura civile commentato* (a cura di L.P. COMOGGIO- R. VACCARELLA), III ed., Torino, 2010, p. 3010).
- 10 Sul punto la dottrina era apparsa divisa tra coloro che ritenevano il procedimento sotteso all'applicazione della norma *de qua* attivabile solo ove fosse cessata la convivenza *more uxorio* (così PARINI, G.A.: "Responsabilità civile e doveri genitoriali", in *Trattato di diritto di famiglia. Famiglia e matrimonio*, diretto da P. Zatti (a cura di G. FERRANDO-M. FORTINO-F. RUSCELLO), II ed., I, 2, Milano, 2011, p. 1840) e coloro che, invece, lo ritenevano operante anche nell'ipotesi di genitori naturali conviventi (così CASABURI, G.: "Nota a Trib. Napoli 7 febbraio 2007", *Foro it.*, 2007, I, p. 1610).

della «responsabilità» genitoriale viene appositamente disciplinato dal capo II, del titolo IX del codice civile¹¹.

In relazione alla tecnica normativa, infine, non sono mancate le critiche di chi ha definito l'art. 709-ter c.p.c. una «disposizione tutt'altro che limpida»¹² in quanto la stessa ha posto numerosi problemi ermeneutici in capo all'interprete, anziché risolverli, rendendosi oltremodo necessaria, ai fini della sua corretta applicazione, una riflessione più ampia, da ricondurre sul piano sistematico¹³.

II. NATURA E FINALITÀ DEGLI STRUMENTI RIMEDIALI DI CUI ALL'ART. 709-TER, COMMA 2, C.P.C.

La previsione di una specifica disposizione volta a dare esecuzione coattiva ai provvedimenti giudiziali di affidamento della prole ha definitivamente sopito il dibattito dottrinale sorto in materia prima della legge n. 54 del 2006¹⁴. Più in particolare, mentre una prima tesi – minoritaria per vero – riteneva applicabile, anche nei confronti dei figli minorenni, la procedura di esecuzione forzata per consegna o rilascio ex art. 605 ss., c.p.c.¹⁵, una seconda posizione, nettamente contrapposta, faceva leva sull'esecuzione c.d. "in via breve" ex artt. 388 e 650 c.p., al fine di realizzare i provvedimenti dell'autorità giudiziaria rimasti dolosamente inattuati¹⁶.

Se, da una parte, non era difficile obiettare che la tipologia di esecuzione prefigurata dal Codice di procedura civile potesse certamente avere ad oggetto beni, ma non anche persone, dall'altra, maggiormente confacente appariva

11 Tale modifica è stata attuata dall'art. 41, comma 1, lett. b), d.lgs. 28 dicembre 2013 n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall'art. 108, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 154/2013. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: "La potestà comune dei genitori non cessa quando, a seguito di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i figli vengono affidati ad uno di essi. L'esercizio della potestà è regolato, in tali casi, secondo quanto disposto nell'articolo 155".

12 Così, con differenti sfaccettature, si vedano TOMMASEO, F.: "L'adempimento dei doveri parentali e le misure a tutela dell'affidamento: l'art. 709 ter c.p.c.", cit., p. 1057; SALVANESCHI, L.: "I procedimenti di separazione e divorzio", *Fam. dir.*, 2006, p. 372; LUPOI, M.A.: "Aspetti processuali della normativa sull'affidamento condiviso", *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2006, p. 1092. In giurisprudenza le medesime perplessità si rinvencono in Trib. Termini Imerese 12 luglio 2006 (ord.), *Foro it.*, 2006, I, c. 3243.

13 In tal senso si vedano VULLO, E.: "L'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole", in *Il Codice Civile. Commentario*, fondato da P. Schlesinger, diretto da F.D. Busnelli, Milano, p. 885; Id.: "Il nuovo art. 709 ter c.p.c.: l'interpretazione della dottrina e gli orientamenti della giurisprudenza", in *Studi in onore di Modestino Acone*, III, Napoli, 2010, p. 1957; DANOVÌ, F.: "Le misure sanzionatorie a tutela dell'affidamento (art. 709-ter c.p.c.)", cit., p. 603 ss.; GRAZIOSI, A.: "L'esecuzione forzata", in AA. VV.: *I processi di separazione e divorzio* (a cura di A. GRAZIOSI), Torino, 2008, p. 234 ss.; LUPOI, M.A.: "Della separazione personale dei coniugi", in *Commentario breve al codice di procedura civile* (a cura di F. CARPI-M. TARUFFO), Padova, 2009, sub art. 709 ter, p. 2353 ss.

14 Cfr. GRAZIOSI, A.: "Profili processuali della l. n. 54 del 2006 sul c.d. affidamento condiviso", *Dir. fam. pers.*, 2006, p. 1881 ss.; Id.: *I processi di separazione e di divorzio*, Torino, 2008, p. 234 ss.; FERRANDO, G.: "Responsabilità civile e rapporti familiari alla luce della l. n. 54/2006", *Fam. pers. succ.*, 2007, p. 590 ss.

15 Cfr. FORNACIARI, M.: *L'attuazione dell'obbligo di consegna dei minori*, Milano, 1991, p. 232 ss.

16 Cfr. MALAGÙ, L.: *Esecuzione forzata e diritto di famiglia*, 1986, 89 ss.

il richiamo alle previsioni contenute nel codice penale. Tale soluzione, la quale radicava la competenza esecutiva in capo al giudice tutelare, coadiuvato dai servizi sociali, richiedeva, tuttavia, la prova in giudizio dell'elemento psicologico del soggetto attivo e non sempre era in grado di giustificare, sul piano della proporzionalità, la pena riconnessa alla mancata attuazione di un provvedimento di affidamento di minori.

Da ultima, una terza tesi, fatta propria dalla dottrina maggioritaria, confidava sull'applicabilità, in *subiecta materia*, dell'esecuzione forzata degli obblighi di fare di cui agli artt. 612 ss., c.p.c.¹⁷; da ciò derivava la diretta competenza del giudice dell'esecuzione anziché del giudice tutelare¹⁸. Anche tale paradigma, tuttavia, scontava alcune obiezioni difficilmente superabili e strettamente riconnesse alla fisionomia dei rapporti di famiglia aventi carattere non patrimoniale¹⁹, quali l'infungibilità della prestazione dovuta²⁰ e l'impossibilità di porre rimedio al pregiudizio subito dal minore, una volta realizzatosi l'inadempimento²¹. L'unica via percorribile – e poi effettivamente intrapresa dal legislatore del 2006 – rimaneva, dunque, l'impegno di tecniche di coercizione indiretta²².

Se con l'avvento dell'art. 709-ter c.p.c. il dibattito dottrinale sul punto non ha più ragione di esistere, alla medesima conclusione non sembra potersi pervenire con riferimento alla reale efficacia deterrente della norma, assistendosi a una netta scissione tra coloro che ritengono che la stessa sia in grado di realizzare una rilevante pressione psicologica nei confronti del genitore inadempiente – poiché lo stesso potrebbe vedersi condannato a risarcire un danno avente natura non soltanto patrimoniale, ma anche morale²³ – e coloro che, al contrario, sostengono che i provvedimenti che il giudice può assumere non avrebbero altro scopo che

17 Così FINOCCHIARO, A., in FINOCCHIARO, A.-FINOCCHIARO, M.: *Diritto di famiglia. Legislazione-Dottrina-Giurisprudenza*, III, Milano, 1988, p. 518.

18 Una lucida e approfondita analisi delle motivazioni che rendono inapplicabili le norme in materia di esecuzione per consegna o rilascio (artt. 605 ss. c.p.c.) e quelle in materia di esecuzione degli obblighi di fare e di non fare (art. 612 ss. c.p.c.) ai provvedimenti relativi ai minori si rinviene in POISENO, B.: *Profili di tutela del minore nel processo civile*, Napoli, 2017, p. 400 ss.

19 Per una compiuta riflessione in merito alla non patrimonialità dei rapporti giuridici in ambito familiare si rinvia a SENIGAGLIA, R.: "Famiglia e rapporto giuridico non patrimoniale", *Giust. civ.*, 2019, p. 100 s.

20 La quale, peraltro, non permette forme di surrogazione di alcun tipo e richiede la necessaria cooperazione del genitore tenuto a eseguire le prescrizioni contenute all'interno del provvedimento giudiziale. Sul punto cfr. l'approfondita riflessione svolta da CARAPEZZA FIGLIA, G.: "Effettività della tutela del minore e misure di coercizione indiretta. La revisione degli artt. 614-bis e 709-ter c.p.c. nella riforma del processo della famiglia", *Dir. fam. pers.*, II, 2022, p. 632 ss.

21 Cfr. GRAZIOSI, A.: "L'esecuzione forzata dei provvedimenti in materia di famiglia", in *Diritto processuale di famiglia* (a cura di Id.), Torino, 2016, p. 229 ss.; CECHELLA, C.: *Diritto e processo nelle controversie familiari e minorili*, Bologna, 2018, p. 223 ss.

22 Quest'ultime, invero, superando l'ostacolo dell'infungibilità delle prestazioni e prefigurando un sacrificio patrimoniale quale conseguenza dell'inadempimento, sono in grado di spingere il genitore inadempiente a eseguire le statuizioni giudiziali. Sul punto cfr. MAZZAMUTO, S.: "La coercizione indiretta", *Eur. dir. priv.*, 2021, p. 469.

23 Lo sostiene DANOVÌ, F.: "Le misure sanzionatorie a tutela dell'affidamento (art. 709-ter c.p.c.)", cit., p. 616. Quale esempio immediato di danno "economico", l'Autore menziona l'ipotesi di "viaggi o vacanze programmate, alle quali il genitore abbia dovuto rinunciare a motivo del rifiuto ingiustificato di consegnare

acuire il conflitto tra i genitori, specialmente lì dove il destinatario della misura risarcitoria non abbia le possibilità economiche per potere adempiere²⁴.

Lungi da qualunque generalizzazione, tale differente visione prospettica è certamente da ricondurre alla non agevole lettura della disposizione, la quale, peraltro, si ripercuote sulla natura da attribuire ai provvedimenti risarcitori in essa contenuti. Più nel dettaglio, la norma, dopo avere assegnato, nel suo primo comma, «al giudice del procedimento in corso»²⁵ il potere di dirimere «le controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o alle modalità dell'affidamento dei figli»²⁶, pone, al secondo comma, rilevanti problemi ermeneutici in merito alla funzione del risarcimento del danno al quale il genitore trasgressore può essere condannato tanto nei confronti dell'altro genitore, quanto del minore stesso.

Detta questione, dunque, non può investire né il provvedimento di ammonizione di cui al comma 2, n. 1, né, tantomeno, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al n. 4 del comma 2²⁷, dovendosi escludere il carattere compensativo di entrambe le citate misure, in quanto di per sé inidonee a soddisfare in via immediata gli interessi di cui le parti del processo sono portatrici. Con riguardo ai nn. 2 e 3 di cui al comma 2 dell'art. 709-ter c.p.c., invece, malgrado la presenza di posizioni non

il figlio [...] da parte del genitore collocatario»; tra i danni morali, invece, lo stesso annovera «i danni alla vita di relazione, ove casualmente riferibili ai comportamenti posti in essere dall'altro genitore».

- 24 Per un'approfondita analisi sul punto cfr. *sub. art. 709 ter c.p.c.*, in *Codice dei minori* (a cura di M. DOGLIOTTI-A. FIGONE-F. MAZZA GALANTI), II ed., Milano, 2009.
- 25 Osserva TOMMASEO, F.: "L'adempimento dei doveri parentali e le misure a tutela dell'affidamento: l'art. 709 ter c.p.c.", cit., p. 1058, che "la norma detta una regola per risolvere le controversie insorte in pendenza del giudizio di separazione (o di divorzio), ma il legislatore non si limita affatto a considerare soltanto le controversie sorte in modo incidentale *lite pendente*, bensì anche quelle successive, sorte quando il giudizio di separazione è già stato definito con una sentenza passata in giudicato. Per queste ultime, infatti, la legge consente di proporre in via principale le domande previste dall'art. 709 ter attribuendole alla competenza del giudice del procedimento di revisione di cui all'art. 710 c.p.c.".
- 26 Va rilevata l'estrema varietà del concreto ambito applicativo dell'art. 709-ter c.p.c., disposizione utilizzata in giurisprudenza per regolare ipotesi molto diverse tra loro. Si passa, infatti, dal mutamento della residenza in assenza del consenso dell'altro genitore (cfr. Trib. Milano 2 maggio 2019 n. 4202, *Dir. fam. pers.*, 2020, p. 176) alla mancata consultazione di quest'ultimo prima dell'assunzione di scelte di estremo rilievo per la vita del figlio (Trib. Roma 26 marzo 2016, *Foro it.*, 2016, I, c. 2605), dalla violazione dei provvedimenti del giudice in materia di affidamento del minore (Trib. Firenze 10 novembre 2011, *Danno e resp.*, 2012, p. 781 ss., con nota di AMRAM, D.: "Cumulo dei provvedimenti ex artt. 709-ter e 614-bis c.p.c. e adempimento dei doveri genitoriali") alla realizzazione di condotte volte a minare la relazione tra il figlio e l'altro genitore (App. Firenze 29 agosto 2007, *Dir. fam.*, 2008, p. 1207 ss.). Da escludersi è, invece, a detta della Suprema Corte, l'azionabilità dello strumento coercitivo in esame quale rimedio al mancato spontaneo adempimento del dovere di visita al figlio minore da parte del genitore non collocatario. In tale ipotesi, infatti, ci si trova dinanzi a un «potere-funzione la cui violazione integra, ai sensi dell'art. 709-ter c.p.c., una 'grave inadempienza'. Esso, pertanto, «è destinato a rimanere libero nel suo esercizio quale esito di autonome scelte che rispondono, anche, all'interesse superiore del minore ad una crescita sana ed equilibrata», non essendo neppure «susceptibile di coercizione [...] nella forma indiretta di cui all'art. 614-bis c.p.c.» (così Cass. 6 marzo 2020 n. 6471, *Fam. dir.*, 2020, p. 332 ss.).
- 27 In tal senso, DANOVÌ, F.: "Gli illeciti endofamiliari: verso un cambiamento della disciplina processuale?", cit., p. 302; PALADINI, M.: "Misure sanzionatorie e preventive per l'attuazione dei provvedimenti riguardo ai figli, tra responsabilità civile, *punitive damages* e *astreinte*", *Fam. dir.*, 2012, p. 855.

univoche in dottrina²⁸, la giurisprudenza prevalente sembra ormai da tempo essersi assestata sulla natura sanzionatoria di tale forma di risarcimento²⁹, funzionale non già a compensare l'effettivo danno patito³⁰, mediante una quantificazione monetaria dello stesso, bensì ad apprestare una reazione avverso tutte quelle condotte ritenute gravemente contrarie ai doveri genitoriali. A una lettura più accurata, è inoltre possibile notare come la norma in esame racchiuda in sé una pluralità di anime³¹, dovendosi accompagnare alla funzione sanzionatoria di tale misura³², quella di *enforcement* delle prescrizioni giudiziali in materia di obblighi personali nei confronti dei figli minori. Tale prospettiva, volta a rafforzare l'effettività della tutela apprestata dall'ordinamento alla prole, trova, peraltro, piena conferma all'interno dell'elaborazione giurisprudenziale³³.

Anche l'assolvimento dell'onere probatorio incombente in capo all'attore appare strettamente riconnesso alla funzione sanzionatoria del risarcimento ex art. 709-ter, comma 2, nn. 2 e 3, c.p.c., dovendo questi dimostrare esclusivamente

- 28 In dottrina propendono per il carattere sanzionatorio delle misure ex art. 709-ter c.p.c. DANOVÌ, F.: "Gli illeciti endofamiliari: verso un cambiamento della disciplina processuale?", cit., p. 303; ZINGALES, I.: "Misure sanzionatorie e processo civile: osservazioni a margine dell'art. 709-ter c.p.c.", *Dir. fam. pers.*, 2009, p. 417 ss.; LA ROSA, E.: "Il nuovo apparato rimediato introdotto dall'art. 709-ter c.p.c.", *Fam. dir.*, 2008, p. 70 ss.; D'ANGELO, A.: "Il risarcimento del danno come sanzione? Alcune riflessioni sul nuovo art. 709-ter c.p.c.", *Fam. dir.*, 2006, p. 1048; CASABURI, G.: "La legge sull'affido condiviso (ovvero, forse, tanto rumore per nulla)", *Corr. merito*, 2006, p. 565; GRAZIOSI, A.: "Profili processuali della l. n. 54 del 2006 sul c.d. affidamento condiviso", cit., p. 1884; SALVANESCHI, L.: "I procedimenti di separazione e divorzio", cit., p. 374; DE MARZO, G.: "L'affidamento condiviso-I profili sostanziali", *Foro it.*, 2006, V, p. 90 ss. Propendono, invece, per una finalità meramente compensativa del risarcimento del danno ex art. 709-ter, comma 2, nn. 2 e 3, c.p.c.: FREZZA, G.: "Appunti e spunti sull'art. 709-ter c.p.c.", *Giust. civ.*, 2009, p. 35 ss.; TOMMASEO, F.: "L'adempimento dei doveri parentali e le misure a tutela dell'affidamento", cit., p. 1066; VULLO, E.: "Procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone", cit., p. 324 s.; FACCI, G.: "L'art. 709-ter c.p.c., l'illecito endofamiliare ed i danni punitivi", *Fam. dir.*, 2008, p. 1032; GRECO, A.: "Affido condiviso, (l. 54/2006) e ipotesi di responsabilità civile", *Resp. civ. prev.*, 2006, p. 1199; Id.: "La responsabilità civile nell'affidamento condiviso", *La resp. civ.*, 2006, p. 746; FERRANDO, G.: "Responsabilità civile e rapporti familiari alla luce della l. n. 54/2006", cit., p. 595.
- 29 In giurisprudenza cfr. Cass. 16 maggio 2016 n. 9978, *Foro it.*, 2017, 5, I, c. 1730, con nota di LAMBO, L.: "I danni punitivi e l'intenzionalità dell'offesa"; Corte cost. 10 luglio 2020 n. 145, *Giur. cost.*, 2020, 4, c. 1674, con nota di SPANGHER, G.: "Un'interpretazione costituzionalmente orientata della duplice sanzionabilità dei colpevoli comportamenti del genitore affidatario nei confronti della prole"; Trib. Milano 2 maggio 2019 n. 4202, cit.; Trib. Venezia 18 maggio 2018, *Foro it.*, 2018, I, c. 2178; Trib. Roma 11 ottobre 2016, n. 18799, *Foro it.*, 2016, I, c. 3967; Trib. Messina 8 ottobre 2012, *Danno e resp.*, 2013, p. 409 ss., con nota di PARDOLESI, P.: "Vocazione sanzionatoria dell'art. 709-ter c.p.c. e natura polifunzionale della responsabilità civile"; In termini di funzione compensativa del risarcimento del danno ex art. 709-ter, comma 2, nn. 2 e 3, c.p.c. si sono, invece, espressi Trib. Salerno 22 dicembre 2009, *Fam. dir.*, 2010, p. 924 ss., con nota di VULLO, E.: "Affidamento dei figli, competenza per le sanzioni ex art. 709-ter e concorso con le misure attuative del fare infungibile ex art. 614-bis"; Trib. Varese 7 maggio 2010, *Fam. pers. succ.*, 2010, p. 472 s.
- 30 Per un'approfondita disamina sulla funzione compensativa del risarcimento del danno cfr. ALPA, G.: *Diritto della responsabilità civile*, Roma-Bari, 2003, p. 290 ss.; FRANZONI, M.: "Il danno risarcibile", in *Tratt. Franzoni*, Milano, 2004, p. 621 ss.; MONATERI, P.G.: "La responsabilità civile", in *Tratt. Sacco*, Torino, 1998, p. 19 ss.
- 31 In termini del tutto simili si esprime SESTA, M.: "Il danno nelle relazioni familiari tra risarcimento e finalità punitiva", *Fam. dir.*, 2017, p. 292, il quale evidenzia la "molteplicità di funzioni sottese" all'art. 709-ter c.p.c.
- 32 LA ROSA, E.: "Il nuovo apparato rimediato introdotto dall'art. 709-ter c.p.c.", cit., p. 64 ss.; FACCI, G.: "L'art. 709-ter c.p.c., l'illecito endofamiliare ed i danni punitivi", cit., p. 1026 ss.; FIGONE, A.: "In tema di risarcimento del danno ex art. 709-ter c.p.c.", *Danno resp.*, 2008, p. 800 ss.; PALADINI, M.: "Misure sanzionatorie e preventive per l'attuazione dei provvedimenti riguardo ai figli, tra responsabilità civile, *punitive damages* e *astreinte*", cit., p. 853 ss.
- 33 Così Cass. 15 aprile 2015 n. 7613, *Dir. fam. pers.*, 2015, p. 938 ss. In tale pronuncia la Suprema corte ricorda come le misure di cui agli artt. 614-bis e 709-ter, comma 2, nn. 2 e 3, c.p.c. operino "sia come strumenti sanzionatori e sia come forme di coazione indiretta all'adempimento".

la mancata spontanea esecuzione degli obblighi giudiziali da parte del genitore inadempiente, non anche il pregiudizio concretamente subito dal minore³⁴. Spostandosi, infine, sul piano del *quantum*, è possibile sin da subito anticipare come la commisurazione della somma da corrispondere a titolo di risarcimento non dovrà essere parametrata alla perdita subita, bensì alla gravità della condotta lesiva posta in essere dal trasgressore, al suo grado di colpevolezza, ai vantaggi dallo stesso conseguiti, nonché alle condizioni delle parti³⁵.

III. RIFORMA DEL PROCESSO DELLA FAMIGLIA E CUMULO TRA TECNICHE COERCITIVE INDIRECTE.

La disposizione di cui all'art. 709-ter c.p.c., così come la misura compulsoria sancita dall'art. 614-bis c.p.c., rientra all'interno di quelle previsioni oggetto di revisione a opera della riforma in materia di diritti delle persone e delle famiglie, nonché di esecuzione forzata, promossa con l. 26 novembre 2021 n. 206³⁶. Attraverso tale novella, il legislatore nazionale ha inteso assegnare un ruolo primario al principio di effettività della tutela³⁷ delle situazioni giuridiche facenti capo ai componenti del nucleo familiare. Quanto appena riferito è reso possibile grazie a un rinnovato approccio metodologico, rinvenibile in talune previsioni della legge delega e volto a realizzare una completa sinergia tra diritto sostanziale e giusto rimedio processuale³⁸. Detta prospettiva, non soltanto ossequiosa, bensì

- 34 Cfr., in dottrina, GORGONI, A.: *Filiazione e responsabilità genitoriale*, Padova, 2017, p. 459. In termini opposti, in virtù della natura compensativa della misura, FREZZA, G.: "Appunti e spunti sull'art. 709-ter c.p.c.", cit., p. 35, il quale, ai fini della condanna al risarcimento, ritiene "necessaria la prova di tutti gli elementi dell'illecito, compresa quella del danno"; TOMMASEO, F.: "L'adempimento dei doveri parentali e le misure a tutela dell'affidamento: l'art. 709 ter c.p.c.", cit., p. 1067.
- 35 Cfr., in giurisprudenza, Trib. Venezia 18 maggio 2018, cit.; Trib. Roma 11 ottobre 2016 n. 18799, cit.; Trib. Roma 30 settembre 2016, *DeJure*; Trib. Modena 17 settembre 2012 n. 1425, *DeJure*. Diversamente, in termini puramente compensativi, si esprime App. Catania 18 febbraio 2010, *DeJure*.
- 36 Mediante tale atto normativo, il Parlamento ha conferito formale delega al Governo ad adottare, entro un anno dalla sua entrata in vigore (ossia entro il 24 dicembre 2021), uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del processo civile, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio, attenendosi ai principi e criteri direttivi previsti dalla legge delega (art. 1, comma 1).
- 37 Sul principio di effettività della tutela cfr. VETTORI, G.: *Effettività fra legge e diritto*, Milano, 2020; LIBERTINI, M.: "Le nuove declinazioni del principio di effettività", in *Eur. dir. priv.*, 2018, p. 1071 ss.; PAGNI, I.: "La giurisdizione tra effettività ed efficienza", *Dir. proc. amm.*, 2016, p. 401 ss.; ID.: "Effettività della tutela giurisdizionale", in *Enc. dir.*, Ann. X, Milano, 2017, p. 355 ss.; ORIANI, R.: *Il principio di effettività della tutela giurisdizionale*, Napoli, 2008; COMOGGIO, L.P.: "Il «giusto processo» civile nella dimensione comparatista", *Riv. dir. proc.*, 2002, p. 728 ss.; IMBRUGLIA, D.: "Effettività della tutela e ruolo del giudice", *Riv. trim.*, 2017, p. 961 ss.
- 38 Prezioso appare, sul punto, il contributo offerto da MAZZAMUTO, S.: *Processo e tecniche di attuazione dei diritti* (a cura di ID.), Napoli, 1989, voll. I e II; MAZZAMUTO, S.: "La nozione di rimedio nel diritto continentale", *Eur. dir. priv.*, 2007, p. 585 ss.; MESSINETTI, D.: "Sapere complesso e tecniche giuridiche rimediali", *Eur. dir. priv.*, 2005, p. 609 ss.; ID.: "La sistematica rimediale", *Riv. crit. dir. priv.*, 2011, p.15 ss.; PERLINGIERI, P.: "Il «giusto rimedio» nel diritto civile", *Giusto proc. civ.*, 2011, p. 6 s.; NIVARRA, L.: "Rimedi: un nuovo ordine del discorso civilistico", *Eur. dir. priv.*, 2015, p. 583 ss.

pienamente attuativa dei principi costituzionali³⁹ e sovranazionali⁴⁰, mira a una realizzazione effettiva⁴¹ dei diritti delle parti, specie qualora gli stessi presentino rango fondamentale, così come avviene in materia familiare.

All'interno della riforma inaugurata con l. n. 206 del 2021, l'effettività della tutela delle situazioni giuridiche dedotte si realizza innanzitutto attraverso il potenziamento del ruolo assegnato all'organo giudicante. Quest'ultimo, nel dettaglio, potrà adottare, conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 23, lett. mm, l. cit., "anche d'ufficio, previa instaurazione del contraddittorio, provvedimenti ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. in caso di inadempimento agli obblighi di fare e di non fare, anche quando relativi ai minori".

Al fine di una piena cognizione dell'effettiva portata della novella legislativa, la disposizione appena citata non potrà che leggersi in termini di funzionalità reciproca con quanto sancito dall'art. 1, comma 33, l. n. 206 del 2021. Tale previsione, invero, riscrivendo per intero il n. 3 dell'art. 709-ter, comma 2, c.p.c., prevede che il giudice, mediante un provvedimento che "costituisce titolo esecutivo" ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., potrà "disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell'altro, anche individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza" delle sue statuizioni.

I criteri direttivi testé indicati hanno trovato piena attuazione all'interno del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149⁴², entrato in vigore il 18 ottobre 2022 e attuativo della delega legislativa di riforma del processo civile⁴³.

39 In particolare, Cass., Sez. un., 9 marzo 2015 n. 4683, *Foro amm.*, 2015, c. 1653, ribadisce che ogni "tecnica di tutela" delle situazioni sostanziali "trae il suo fondamento dalle norme immediatamente precettive dettate dalla Carta costituzionale al fine di garantire la piena tutela giurisdizionale (artt. 24, 103, 111 e 113 cost.)".

40 Corte EDU 21 febbraio 1975, *Golder c. Regno Unito*, www.hudoc.echr.coe.int; Corte EDU 19 marzo 1997, *Hornsby c. Grecia*, *ivi*; Corte EDU 1° marzo 2002, *Kutic c. Croazia*, *ivi*.

41 Sul rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva cfr., nella giurisprudenza di Strasburgo, Corte EDU 28 ottobre 1998, *Osman c. Regno Unito*, www.hudoc.echr.coe.int; Corte EDU 26 ottobre 2000, *Kudla c. Polonia*, *ivi*; in quella di Lussemburgo, Corte giust. 25 luglio 2002, c. 50/00 P, spec. § 39 ss., in *Raccolta*, 2002, I-06677; Corte giust. 18 marzo 2010, cc. 317-320/08, spec. § 61 ss., *ivi*, 2010, I-02213; Corte giust. 16 luglio 2009, c. I-2/08, spec. § 47, *ivi*, 2009, I-06653, e giurisprudenza *ivi* citata. In dottrina cfr. DALFINO, D.: "Accesso alla giustizia, principio di effettività e adeguatezza della tutela giurisdizionale", *Riv. trim.*, 2014, p. 907 ss.; TROCKER, N.: "Dal giusto processo all'effettività dei rimedi: l'«azione» nell'elaborazione della Corte europea dei diritti dell'uomo", *ivi*, 2007, p. 51 ss.

42 Rubricato "Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata" e pubblicato sulla G.U., Serie Generale n. 243 del 17 ottobre 2022-Suppl. Ordinario n. 38.

43 In particolare, l'iter legislativo che ha condotto alla promulgazione del decreto in esame si è articolato nell'adozione dello schema di decreto legislativo A.G. 407, trasmesso dal Governo al Parlamento lo scorso 2 agosto 2022, e approvato dal Consiglio dei ministri, a seguito del parere positivo espresso dalle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, il 28 settembre 2022. L'emanazione dei decreti delegati di riforma del processo civile entro la fine del 2022 costituisce, peraltro, un traguardo da raggiungere al fine di accedere ai finanziamenti previsti dall'Unione europea nell'ambito del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Più nel dettaglio, all'interno del decreto, la disciplina processuale volta alla "realizzazione di un rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie"⁴⁴, passa attraverso l'introduzione, nel Libro II del Codice di procedura civile, di un apposito Titolo IV-bis⁴⁵, nonché nella contestuale abrogazione dei Capi I, II, III, IV, V e V-bis, Libro IV, Titolo II, c.p.c.⁴⁶.

L'art. 473-bis c.p.c., il quale inaugura il Capo I del predetto titolo IV-bis, delimita, innanzi tutto, il perimetro operativo del nuovo rito unificato, stabilendo che "le disposizioni contenute nel titolo IV-bis si applicano a tutti i procedimenti⁴⁷ relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, di quello per i minorenni e del giudice tutelare", salvo che non sia diversamente stabilito e salve le esclusioni espressamente indicate dallo stesso articolo⁴⁸.

Con specifico riferimento, invece, all'attuazione dei provvedimenti di affidamento della prole, il legislatore della delega ha compiuto una scelta di razionalizzazione della disciplina esistente, operando, all'art. 473-bis.39 c.p.c. ("Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni") un vero e proprio *restyling* delle regole processuali di cui all'art. 709-ter c.p.c.

Taluni punti fermi emergono dall'analisi di detta nuova disposizione. In primo luogo, viene positizzata l'iniziativa officiosa del giudice nel comminare l'*astreinte* ove sussistano condotte in grado di arrecare pregiudizio al minore ovvero gravi violazioni dei doveri genitoriali. Quest'ultime, così come espressamente previsto dalla norma, possono consistere in reiterate, sistematiche o strumentali inadempienze a provvedimenti aventi natura economica⁴⁹. Così facendo, il legislatore non soltanto persegue l'obiettivo di adeguare la normativa in materia ai più timidi approdi della giurisprudenza di merito⁵⁰, ma dimostra, altresì, una chiara

44 In attuazione di quanto disposto all'art. 1, comma 23, lett. a) della l. n. 206/2021.

45 Suddiviso in due distinti capi, l'uno intitolato "Disposizioni generali", e l'altro "Del procedimento" (quest'ultimo, a sua volta, suddiviso in sette sezioni).

46 Ex art. 3, comma 49, lett. a), d.lgs. 28 settembre 2022.

47 Aventi natura contenziosa, esulando dall'ambito applicativo della disposizione in esame tutti i procedimenti di volontaria giurisdizione, i quali continuano ad essere retti dalle forme del rito camerale.

48 Il riferimento è ad alcuni specifici procedimenti, quali quelli volti alla dichiarazione di adottabilità e di adozione dei minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, di protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituite dal decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.

49 Il riferimento è, ad esempio, alle ipotesi di mancato pagamento delle spese straordinarie.

50 Il riferimento è a Trib. Roma 23 dicembre 2017, *Resp. civ. e prev.*, 2018, p. 582 ss., il quale, in una vicenda relativa alla violazione da parte di un genitore dell'obbligo di cancellazione dal proprio *account social* di notizie e immagini relative al figlio, ha affermato che "l'*astreinte* può essere disposta d'ufficio a maggior garanzia dell'interesse del figlio e, in quanto collegato a questo, dell'interesse del genitore a cui spetta pretendere il rispetto di quegli obblighi"; Trib. Milano 7 gennaio 2018, *Dejure*, il quale ha definito l'*astreinte* come una ulteriore «sanzione punitiva» in grado disincentivare il genitore alla quale era stata comminata dall'impedire al figlio di frequentare il genitore non collocatario.

volontà di rendere effettiva la tutela degli interessi di cui il minore è portatore, operazione, questa, che viene attuata attraverso la massimizzazione dei poteri processuali riconosciuti al giudice, incluso il regime dell'iniziativa per l'adozione dei provvedimenti ex art. 614-bis c.p.c.

In secondo luogo, la riforma ha il merito di dirimere in maniera definitiva il contrasto ermeneutico sorto in relazione alla cumulabilità delle misure di cui agli artt. 709-ter, comma 2, e 614-bis c.p.c.

Se, difatti, una parte della dottrina si esprimeva nel senso di negare l'applicazione cumulativa delle due disposizioni, ritenendo l'art. 709-ter c.p.c. norma speciale, utilizzabile solo in quelle ipotesi in cui mancasse una specifica forma di esecuzione indiretta⁵¹, una posizione più lungimirante, invece, prospettava la tesi secondo la quale la disciplina generale di cui all'art. 614-bis c.p.c. poteva essere applicata in funzione integrativa "al fine di colmare eventuali lacune nel regime delle tutele speciali indirette già previste dal nostro ordinamento"⁵².

Da ultimo, la giurisprudenza⁵³, suffragata dal pensiero della dottrina maggioritaria⁵⁴, riconosceva da tempo l'autonomia delle *astreintes* sul piano funzionale rispetto ai provvedimenti di cui all'art. 709-ter c.p.c., sottolineando come la *ratio* delle due misure fosse, rispettivamente, quella di evitare *ex ante* l'inadempimento e di sanzionare *ex post* gravi violazioni delle statuizioni giudiziali da parte del genitore. Tale impostazione, pienamente rispettosa non soltanto delle finalità, ma anche dei differenti momenti applicativi delle due norme⁵⁵ è stata, per ciò stesso, fatta propria dal legislatore della novella. La neo positivistata complementarità tra le tecniche di coercizione indiretta dà prova, ancora una volta, del carattere flessibile dell'apparato rimediabile, il quale esalta le caratteristiche del

51 Cfr. VULLO, E.: "L'esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea", in AA.VV.: *Il diritto processuale civile nell'avvicinamento giuridico internazionale. Omaggio ad Aldo Attardi*, I, Padova, 2009, p. 523 ss.; Id.: "L'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole", cit., p. 885; Id.: "Il nuovo art. 709 ter c.p.c.: l'interpretazione della dottrina e gli orientamenti della giurisprudenza", cit., p. 1957; TOMMASEO, F.: "L'adempimento dei doveri parentali e le misure a tutela dell'affidamento: l'art. 709 ter c.p.c.", cit., p. 1063; SILVESTRI, E.: "Commento all'art. 614 bis c.p.c.", in AA.VV.: *Commentario breve al codice di procedura civile* (a cura di F. CARPI-M. TARUFFO), Padova, 2009, p. 1925.

52 ZUCCONI GALLI FONSECA, E.: "Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata", *www.judicium.it*, § 7.

53 Cfr. Trib. Salerno 22 dicembre 2009, cit.; Trib. Firenze 10 novembre 2011, cit.; Trib. Milano 2 maggio 2019 n. 4202, cit.; Trib. Roma, 16 dicembre 2016, cit.; Trib. Roma 10 maggio 2013, *Giur. mer.*, 2013, c. 2100 ss. In senso contrario si pone Trib. Mantova 12 luglio 2018, *Dejure*, il quale, in maniera del tutto eccentrica rispetto al sistema sinora delineato, ha statuito che i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli non "comportano alcuna statuizione di 'condanna'", esulando, in tal modo, dal perimetro di applicazione dell'art. 614-bis c.p.c.

54 Il riferimento è a DANOVÌ, F.: "Gli illeciti endofamiliari: verso un cambiamento della disciplina processuale?", cit., p. 318 ss.; GRAZIOSI, A.: "L'esecuzione forzata dei provvedimenti in materia di famiglia", cit., p. 276; DONZELLI, R.: "I provvedimenti nell'interesse dei figli minori ex art. 709-ter c.p.c.", Torino, 2018, p. 132 ss.

55 Puntuale, in tal senso, la riflessione di RONCO, A.: L'art. 614-bis c.p.c. e le controversie in materia di famiglia, *Giur. it.*, 2014, p. 761 s., secondo il quale «ciò che differenzia profondamente» le misure previste dagli artt. 614-bis e 709-ter c.p.c. è «la loro collocazione cronologica rispetto all'illecito».

caso concreto⁵⁶ adeguando, sulla scorta di queste, le forme di tutela predisposte dal sistema⁵⁷.

Infine, con riguardo alla previsione di cui all'art. 1, comma 33, l. n. 206 del 2021, nessun problema di coordinamento si pone con la norma sin qui analizzata. Il giudice, infatti, potrà non soltanto munire dell'*astreinte* il provvedimento di condanna del genitore nei confronti del minore, ma – in un'ottica di *enforcement* – potrà altresì applicare l'art. 614-*bis* c.p.c.; ciò al fine di rendere effettiva la realizzazione del provvedimento assunto ai sensi del nuovo art. 473-*bis*.39 c.p.c. Ben si comprende, inoltre, come detto cumulo delle tecniche di tutela processuale persegua, altresì, una rilevante finalità deflattiva del contenzioso, rendendosi superflua la proposizione di un nuovo ricorso al fine di dare attuazione alle statuizioni giudiziali eventualmente rimaste inadempite⁵⁸.

Da ultimo, come puntualmente rilevato dalla più attenta dottrina⁵⁹, incertezze interpretative sarebbero potute sorgere in merito alla delimitazione dell'ambito applicativo dell'*astreinte*, circoscritto dal legislatore della delega alla sola ipotesi di condanna ai sensi del n. 3 dell'art. 709-*ter*, comma 2, c.p.c. Più nel dettaglio, in presenza della medesima *ratio legis*, sarebbe risultato del tutto irragionevole non munire della misura coercitiva indiretta di cui all'art. 614-*bis* c.p.c. anche i provvedimenti adottati ai sensi dei nn. 1, 2 e 4. Da tale applicazione differenziata, infatti, sarebbe derivata una ingiustificata disparità di trattamento capace di mettere a repentaglio l'uniformità del grado di protezione da assicurare a interessi tra loro omogenei. Al fine di scongiurare un simile cortocircuito, frutto della lacunosità della disposizione contenuta nella legge delega, detta dottrina optava – sussistendo tutti i presupposti di legge – per il ricorso all'analogia, quale “forma di interpretazione sistematica volta all'applicazione diretta dei principi”⁶⁰. In conseguenza di ciò, il giudice sarebbe stato chiamato a effettuare un apprezzamento vincolato in funzione applicativa, al fine di rendere coerente la nuova normativa con l'assiologia dell'ordinamento⁶¹. Detta operazione, tuttavia, non si è resa necessitata, avendo il

56 Cfr. PERLINGIERI, P.: “Applicazione e controllo nell'interpretazione giuridica”, *Riv. dir. civ.*, 2010, I, p. 325 ss.; Id.: “Fonti del diritto e «ordinamento del caso concreto»”, *Riv. dir. priv.*, 2010, p. 21 ss.

57 Così, PERLINGIERI, P.: “Il «giusto rimedio» nel diritto civile”, cit., 2011, p. 4 s., secondo il quale “non è l'interesse a strutturarsi attorno al rimedio, ma il rimedio a trovare modulazione in funzione degli interessi considerati dalla fattispecie concreta”.

58 A tale importante riflessione perviene CARAPEZZA FIGLIA, G.: “Effettività della tutela del minore e misure di coercizione indiretta”, cit., p. 643.

59 Così CARAPEZZA FIGLIA, G., *op. cit.*, p. 644.

60 In tali termini si esprime PERLINGIERI, P.: “L'interpretazione della legge come sistematica ed assiologica. Il broccardo in *claris non fit interpretatio*, il ruolo dell'art. 12 disp. prel. c.c. e la nuova scuola dell'esegesi”, *Rass. dir. civ.*, 1985, p. 990 ss., ora in Id.: “Scuole tendenze e metodi. Problemi del diritto civile”, Napoli, 1989, p. 291 ss. Si veda, più recentemente, FEMIA, P.: “Applicare il diritto al *casus*. Teoria riflessiva delle fonti e unità dell'ordine”, in *Dir. priv. com.* (a cura di PERLINGIERI, P.- RUGGERI, L.), Napoli, 2008, p. 47 ss.

61 Tale è la funzione di controllo del giudice riconosciuta da PERLINGIERI, P.: “Giustizia secondo Costituzione ed ermeneutica. L'interpretazione c.d. adeguatrice”, in *Interpretazione a fini applicativi e legittimità costituzionale* (a cura di P. FEMIA), Napoli, 2006, p. 10 ss.; Id.: “Applicazione e controllo nell'interpretazione giuridica”, cit., p. 325 ss.

decreto legislativo opportunamente esteso il perimetro operativo dell'*astreinte* a tutte le ipotesi di condanna contemplate all'interno del 1° comma del nuovo art. 473-bis.39 c.p.c.

IV. RISARCIMENTO PUNITIVO E PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ DELLA SANZIONE.

Dopo avere appurato la piena cumulabilità delle misure compulsorie di cui all'art. 614-bis e dell'abrogato art. 709-ter c.p.c., è utile rilevare come la natura delle stesse si ripercuota direttamente non soltanto sul piano dell'*an*, ma anche su quello del *quantum* concretamente irrogabile dal giudice.

Ebbene, la funzione sanzionatoria-deterrente delle condanne emesse ai sensi del neo introdotto art. 473-bis.39 c.p.c.⁶², facendo il palio con i concetti di *malice* e *gross negligence* propri dell'apparato rimediabile di *common law*⁶³, fa assurgere il coefficiente di gravità della condotta posta in essere dal genitore inadempiente a criterio di quantificazione del risarcimento spettante all'altro genitore ovvero al figlio (comma 2). In altri termini, il predetto meccanismo, fondandosi su logiche volte a punire violazioni particolarmente odiose e intollerabili, nonché a preservare il "migliore" interesse del minore⁶⁴, prescinde tanto dalla riparazione del danno da quest'ultimo patito⁶⁵, quanto – come precedentemente ricordato – dalla sua prova in giudizio.

62 Cfr. DE MENECH, C.: *Le prestazioni pecuniarie sanzionatorie. Studio per una teoria dei "danni punitivi"*, Padova, 2019, p. 209.

63 In tal senso PARDOLESI, P.: "Vocazione sanzionatoria dell'art. 709 ter c.p.c. e natura polifunzionale della responsabilità civile", cit., p. 416.

64 Tale è, a detta di attenta dottrina che si condivide (PERLINGIERI, G.- ZARRA, G.: *Ordine pubblico interno e internazionale tra caso concreto e sistema ordinamentale*, Napoli, 2019, p. 100 ss.), la corretta traduzione da attribuire alla locuzione inglese *best interest of the child*. Ciò in quanto l'interesse in esame non rappresenta un'entità astratta declinabile sempre nei medesimi termini; esso, piuttosto, deve essere opportunamente valutato e bilanciato nel singolo caso concreto al fine di individuare, tra le varie possibilità ermeneutiche e applicative, le specifiche soluzioni in grado di tutelare al meglio l'interesse di *quel* minore. Per un'approfondita analisi in materia si rinvia a SCALISI, V.: "Il superiore interesse del minore ovvero il fatto come diritto", *Riv. dir. civ.*, 2018, p. 412 ss.; LENTI, L.: "Note critiche in tema di interesse del minore", *Riv. dir. civ.*, 2016, p. 86 ss.; ID.: "«Best Interest of the Child» o «best interest of Children»", *Nuova. giur. civ. comm.*, 2010, p. 157 ss.; LAMARQUE, E.: *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, Milano, 2016, *passim*.

65 Sul punto illuminanti appaiono le argomentazioni fatte proprie da Trib. Messina 8 ottobre 2012, cit. secondo cui "ciò che assume rilievo ai fini della condanna ex art. 709 ter c.p.c. è la mera inottemperanza alle prescrizioni contenute nei provvedimenti di affidamento dei figli (e, più in generale, ai doveri genitoriali), fermo restando che la quantificazione del danno deve essere commisurata alla gravità della condotta illecita e liquidata in via equitativa". Pertanto, "nella individuazione della misura del risarcimento occorre in primo luogo guardare alla gravità della condotta del genitore inadempiente, anche in considerazione del fatto che i rimedi di cui all'art. 709 ter c.p.c. hanno essenzialmente finalità punitiva, e non occorre una prova specifica sulla esistenza ed entità del danno, che può considerarsi naturale conseguenza del deprecabile comportamento di uno dei genitori". Infine, "considerato che nella disposizione normativa in esame nessun riferimento viene effettuato all'esigenza che un danno concreto si sia verificato, ciò che viene punito ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., allora, è la condotta, e non già il pregiudizio dalla stessa provocato, in un'ottica che effettivamente sembra più vicina a quella del cd. danno punitivo".

Alla luce del quadro sinora delineato, non può che evidenziarsi come una corretta applicazione delle tecniche di coercizione indiretta, siano esse impiegate in maniera alternativa ovvero cumulativa tra loro, debba essere sempre commisurata e proporzionata⁶⁶ alla gravità della condotta lesiva del valore tutelato. Tale assunto trova piena conferma non soltanto nelle pronunce delle Corti sovranazionali⁶⁷ che si sono espresse in relazione al principio di proporzionalità delle sanzioni, ma anche all'interno della giurisprudenza nazionale di legittimità. Quest'ultima, in particolare, ha puntualmente sottolineato come il principio di legalità, il quale non può che governare le misure adottate ex art. 473-bis.39 c.p.c., richiede che il risarcimento punitivo sia ancorato a "basi normative adeguate" in grado di garantire una "precisa parametrizzazione della fattispecie e puntualizzazione dei limiti quantitativi delle condanne irrogabili"⁶⁸.

La funzione di *deterrence*, pertanto, non potrà mai prescindere dal canone della proporzionalità, dovendo la somma di denaro riconosciuta a titolo di risarcimento punitivo risultare "funzionale alla tutela effettiva dell'interesse vantato dalla vittima dell'illecito"⁶⁹.

Detto aspetto si ripercuote direttamente sul rapporto sussistente tra la misura di cui all'art. 614-bis c.p.c. e i provvedimenti adottati ai sensi del comma I dell'art. 473-bis.39 c.p.c. Invero, ben potrebbe accadere che l'*astreinte* – il cui ammontare deve necessariamente essere calibrato in relazione ai parametri elencati al comma 3⁷⁰ – sia di per sé idonea ad assicurare, nel singolo caso concreto, l'esecuzione dei provvedimenti giudiziali, apprestando piena tutela agli interessi del minore. Qualora, invece, l'effetto dissuasivo della predetta misura si sia rivelato del tutto inefficace, essendosi, comunque, consumata una violazione del provvedimento giudiziale gravemente lesiva dei doveri genitoriali, il giudice potrà affiancare all'*astreinte* una delle misure di cui all'art. 473-bis.39, comma I, c.p.c.

66 La centralità del principio di proporzionalità nei rapporti civilistici è intuita e sviluppata da PERLINGIERI, P.: "Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei contratti", *Rass. dir. civ.*, 2001, p. 335 ss.

67 Così Corte EDU, Grande Camera, 15 novembre 2016, ricc. nn. 24130/11 e 29758/11, A. e B. c. *Norvegia*; Corte giust., Grande Sez., 20 marzo 2018, c-524/15, *Menci*; c-537/16, *Garlsson Real Estate SA, en liquidation e a. c. CONSOB*; cc-596/16 e 597/16 *Di Puma c. CONSOB e CONSOB c. Zecca*.

68 Cfr. Cass., Sez. un., 5 luglio 2017 n. 16601, *Resp. civ. e prev.*, 2018, p. 1198 ss.

69 In questi termini SCOGNAMIGLIO, C.: "Le Sezioni Unite ed i danni punitivi: tra legge e giudizio", *Resp. civ. e prev.*, 2017, p. 1114.

70 E cioè "valore della controversia, natura della prestazione, vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento, danno quantificato o prevedibile, condizioni personali e patrimoniali delle parti e ogni altra circostanza utile". Tali criteri rappresentano un indubbio limite legale alla discrezionalità del giudicante.

BIBLIOGRAFIA.

AA.VV.: "La crisi delle relazioni familiari. Scioglimento del vincolo e cessazione della convivenza", in *Famiglia*, (a cura di A. FASANO-A. FIGONE), Milano, 2019.

AA.VV.: *L'affidamento condiviso* (a cura di S. PATTI-L. ROSSI CARLEO), Milano, 2006.

ALPA, G.: *Diritto della responsabilità civile*, Roma-Bari, 2003.

AMRAM, D.: "Cumulo dei provvedimenti ex artt. 709-ter e 614-bis c.p.c. e adempimento dei doveri genitoriali", *Danno e resp.*, 2012.

ID.: "L'attuazione degli obblighi genitoriali nella crisi familiare: l'art. 709-ter c.p.c. al vaglio della giurisprudenza e della dialettica 'sanzione-mediazione'", *Fam. pers. e succ.*, 2011.

ARCERI, A.: *L'affidamento condiviso*, Milano, 2007.

BASINI, G.F.: "I provvedimenti relativi alla prole", in BONILINI, G.-TOMMASEO, F.: "Lo scioglimento del matrimonio", in *Il Codice Civile. Commentario*, fondato da P. Schlesinger, diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2010.

CARAPEZZA FIGLIA, G.: "Effettività della tutela del minore e misure di coercizione indiretta. La revisione degli artt. 614-bis e 709-ter c.p.c. nella riforma del processo della famiglia", *Dir. fam. pers.*, II, 2022.

CASABURI, G.: "La legge sull'affido condiviso (ovvero, forse, tanto rumore per nulla)", *Corr. merito*, 2006.

ID.: "Nota a Trib. Napoli 7 febbraio 2007", *Foro it.*, 2007, I.

CECCHIELLA, C.: *Diritto e processo nelle controversie familiari e minorili*, Bologna, 2018.

COMOGLIO, L.P.: "Il «giusto processo» civile nella dimensione comparatista", *Riv. dir. proc.*, 2002.

D'ANGELO, A.: "Il risarcimento del danno come sanzione? Alcune riflessioni sul nuovo art. 709-ter c.p.c.", *Famiglia*, 2006.

DALFINO, D.: "Accesso alla giustizia, principio di effettività e adeguatezza della tutela giurisdizionale", *Riv. trim.*, 2014.

DANOVI, F.: "Gli illeciti endofamiliari: verso un cambiamento della disciplina processuale?", *Dir. fam. pers.*, 2014, I.

ID.: "L'affidamento condiviso: le tutele processuali", *Dir. fam.*, 2007.

ID.: "Le misure sanzionatorie a tutela dell'affidamento (art. 709-ter c.p.c.)", *Riv. dir. proc.*, 2008.

DE ANGELIS, L.: "La competenza per territorio nei procedimenti civili innanzi al tribunale per i minorenni", *Giur. it.*, 1986, IV.

DE MARZO, G.: "L'affidamento condiviso-I profili sostanziali", *Foro it.*, 2006, V.

DE MENECH, C.: *Le prestazioni pecuniarie sanzionatorie. Studio per una teoria dei "danni punitivi"*, Padova, 2019.

DONZELLI, R.: "I provvedimenti nell'interesse dei figli minori ex art. 709-ter c.p.c.", Torino, 2018.

FACCI, G.: "L'art. 709-ter c.p.c., l'illecito endofamiliare ed i danni punitivi", *Fam. dir.*, 2008.

FEMIA, P.: "Applicare il diritto al caos. Teoria riflessiva delle fonti e unità dell'ordine", in *Dir. priv. com.* (a cura di PERLINGIERI, P.- RUGGERI, L.), Napoli, 2008.

FERRANDO, G.: "Responsabilità civile e rapporti familiari alla luce della l. n. 54/2006", *Fam. pers. succ.*, 2007.

FIGONE, A.: "In tema di risarcimento del danno ex art. 709-ter c.p.c.", *Danno resp.*, 2008.

FINOCCHIARO, A., in FINOCCHIARO, A.-FINOCCHIARO, M.: *Diritto di famiglia. Legislazione-Dottrina-Giurisprudenza*, III, Milano, 1988.

FINOCCHIARO, G.: "Commento all'art. 709 ter c.p.c.", in *Codice di procedura civile commentato* (a cura di L.P. COMOGGIO- R. VACCARELLA), III ed., Torino, 2010.

FORNACIARI, M.: *L'attuazione dell'obbligo di consegna dei minori*, Milano, 1991.

FRANZONI, M.: "Il danno risarcibile", in *Tratt. Franzoni*, Milano, 2004.

FREZZA, G.: "Appunti e spunti sull'art. 709-ter c.p.c.", *Giust. civ.*, 2009.

GORGONI, A.: *Filiazione e responsabilità genitoriale*, Padova, 2017.

GRAZIOSI, A.: "L'esecuzione forzata dei provvedimenti in materia di famiglia", in *Diritto processuale di famiglia* (a cura di ID.), Torino, 2016.

ID.: "L'esecuzione forzata", in AA. VV.: *I processi di separazione e divorzio* (a cura di A. GRAZIOSI), Torino, 2008.

ID.: "Profili processuali della l. n. 54 del 2006 sul c.d. affidamento condiviso", *Dir. fam. pers.*, 2006.

GRECO, A.: "Affido condiviso, (l. 54/2006) e ipotesi di responsabilità civile", *Resp. civ. prev.*, 2006.

ID.: "La responsabilità civile nell'affidamento condiviso", *La resp. civ.*, 2006.

IMBRUGLIA, D.: "Effettività della tutela e ruolo del giudice", *Riv. trim.*, 2017.

LA ROSA, E.: "Il nuovo apparato rimediario introdotto dall'art. 709-ter c.p.c.", *Fam. dir.*, 2008.

LAMARQUE, E.: "*Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*", Milano, 2016.

LAMBO, L.: "I danni punitivi e l'intenzionalità dell'offesa", *Foro it.*, 2017.

LENTI, L.: "Note critiche in tema di interesse del minore", *Riv. dir. civ.*, 2016.

ID.: "«Best Interest of the Child» o «best interest of Childrens»", *Nuova. giur. civ. comm.*, 2010.

LIBERTINI, M.: "Le nuove declinazioni del principio di effettività", in *Eur. dir. priv.*, 2018.

LUPOI, M.A.: "Aspetti processuali della normativa sull'affidamento condiviso", *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2006.

ID.: "Della separazione personale dei coniugi", in *Commentario breve al codice di procedura civile* (a cura di F. CARPI-M. TARUFFO), Padova, 2009, sub art. 709 ter.

ID.: "Le tutele legali nelle crisi di famiglia", *I trattati operativi*, Roma, 2018.

MALAGÙ, L.: *Esecuzione forzata e diritto di famiglia*, 1986.

MAZZAMUTO, S.: "La coercizione indiretta", *Eur. dir. priv.*, 2021.

ID.: "La nozione di rimedio nel diritto continentale", *Eur. dir. priv.*, 2007.

Id.: *Processo e tecniche di attuazione dei diritti* (a cura di Id.), Napoli, 1989, voll. I e II;

MESSINETTI, D.: "La sistematica rimediale", *Riv. crit. dir. priv.*, 2011.

Id.: "Sapere complesso e tecniche giuridiche rimediali", *Eur. dir. priv.*, 2005.

MONATERI, P.G.: "La responsabilità civile", in *Tratt. Sacco*, Torino, 1998.

NIVARRA, L.: "Rimedi: un nuovo ordine del discorso civilistico", *Eur. dir. priv.*, 2015.

ORIANI, R.: *Il principio di effettività della tutela giurisdizionale*, Napoli, 2008.

PAGNI, I.: "Effettività della tutela giurisdizionale", in *Enc. dir.*, Ann. X, Milano, 2017.

Id.: "La giurisdizione tra effettività ed efficienza", *Dir. proc. amm.*, 2016.

PALADINI, M.: "Misure sanzionatorie e preventive per l'attuazione dei provvedimenti riguardo ai figli, tra responsabilità civile, *punitive damages* e *astreinte*", *Fam. dir.*, 2012.

PARDOLESI, P.: "Vocazione sanzionatoria dell'art. 709 *ter* c.p.c. e natura polifunzionale della responsabilità civile", *Danno resp.*, 2013.

PARINI, G.A.: "Responsabilità civile e doveri genitoriali", in *Trattato di diritto di famiglia. Famiglia e matrimonio*, diretto da P. Zatti (a cura di G. FERRANDO-M. FORTINO-F. RUSCELLO), II ed., I, 2, Milano, 2011.

PERLINGIERI, G.- ZARRA, G.: *Ordine pubblico interno e internazionale tra caso concreto e sistema ordinamentale*, Napoli, 2019.

PERLINGIERI, P.: "Applicazione e controllo nell'interpretazione giuridica", *Riv. dir. civ.*, 2010, I.

Id.: "Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei contratti", *Rass. dir. civ.*, 2001.

Id.: "Fonti del diritto e «ordinamento del caso concreto»", *Riv. dir. priv.*, 2010.

Id.: "Giustizia secondo Costituzione ed ermeneutica. L'interpretazione c.d. adeguatrice", in *Interpretazione a fini applicativi e legittimità costituzionale* (a cura di P. FEMIA), Napoli, 2006.

Id.: "Il «giusto rimedio» nel diritto civile", *Giusto proc. civ.*, 2011.

ID.: "L'interpretazione della legge come sistematica ed assiologica. Il broccardo *in claris non fit interpretatio*, il ruolo dell'art. 12 disp. prel. c.c. e la nuova scuola dell'esegesi", *Rass. dir. civ.*, 1985.

ID.: "Scuole tendenze e metodi. Problemi del diritto civile", Napoli, 1989.

POLISENO, B.: *Profili di tutela del minore nel processo civile*, Napoli, 2017.

PROTO PISANI, A.: "Appunti sulla tutela di condanna", *Riv. trim. proc. civ.*, 1978.

ID.: "L'effettività dei mezzi di tutela giurisdizionale con particolare riferimento all'attuazione della sentenza di condanna", *Riv. dir. proc.*, 1975.

RONCO, A.: L'art. 614-bis c.p.c. e le controversie in materia di famiglia, *Giur. it.*, 2014.

SALVANESCHI, L.: "I procedimenti di separazione e divorzio", *Fam. dir.*, 2006.

SCALISI, V.: "Il superiore interesse del minore ovvero il fatto come diritto", *Riv. dir. civ.*, 2018.

SCOGNAMIGLIO, C.: "Le Sezioni Unite ed i danni punitivi: tra legge e giudizio", *Resp. civ. e prev.*, 2017.

SENIAGLIA, R.: "Famiglia e rapporto giuridico non patrimoniale", *Giust. civ.*, 2019.

SESTA, M.: "Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio", in *Codice della famiglia*, I, Milano, 2007.

ID.: "Il danno nelle relazioni familiari tra risarcimento e finalità punitiva", *Fam. dir.*, 2017.

SILVESTRI, E.: "Commento all'art. 614 bis c.p.c.", in AA.VV.: *Commentario breve al codice di procedura civile* (a cura di F. CARPI-M. TARUFFO), Padova, 2009.

SPANGHER G.: "Un'interpretazione costituzionalmente orientata della duplice sanzionabilità dei colpevoli comportamenti del genitore affidatario nei confronti della prole", *Giur. cost.*, 2020, 4.

TOMMASEO, F.: "Applicazioni giurisprudenziali di una norma controversa: ancora sull'art. 709-ter c.p.c.", *Fam. dir.*, 2010.

ID.: "L'adempimento dei doveri parentali e le misure a tutela dell'affidamento: l'art. 709-ter c.p.c.", *Fam. dir.*

ID.: "Le nuove norme sull'affidamento condiviso: b) profili processuali", *Fam. dir.*, 2006.

TROCKER, N.: "Dal giusto processo all'effettività dei rimedi: l'«azione» nell'elaborazione della Corte europea dei diritti dell'uomo", *ivi*, 2007.

VETTORI, G.: *Effettività fra legge e diritto*, Milano, 2020.

VULLO, E.: "Affidamento dei figli, competenza per le sanzioni ex art. 709-ter e concorso con le misure attuative del fare infungibile ex art. 614-bis", *Fam. dir.*, 2010.

ID.: "Commento all'art. 709-ter c.p.c.", in AA.VV.: *Codice di procedura civile commentato* (a cura di P. CONSOLO- F.P. LUISO), Milano, 2007.

ID.: "Il nuovo art. 709 ter: c.p.c.: l'interpretazione della dottrina e gli orientamenti della giurisprudenza", in *Studi in onore di Modestino Acone*, III, Napoli, 2010.

ID.: "L'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole", in *Il Codice Civile. Commentario*, fondato da P. Schlesinger, diretto da F.D. Busnelli, Milano.

ID.: "L'esecuzione indiretta tra Italia, Francia e Unione Europea", in AA.VV.: *Il diritto processuale civile nell'avvicinamento giuridico internazionale. Omaggio ad Aldo Attardi*, I, Padova, 2009.

ID.: "Procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone", in *Commentario del codice di procedura civile* (a cura di S. CHIARLONI), I, Bologna, 2011.

ZINGALES, I.: "Misure sanzionatorie e processo civile: osservazioni a margine dell'art. 709-ter c.p.c.", *Dir. fam. pers.*, 2009.

ZUCCONI GALLI FONSECA, E.: "Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata", www.judicium.it.

